

G u i d a

# Soggiorno linguistico, studiare all'estero



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für  
auswärtige Angelegenheiten EDA

# Soggiorno linguistico, studiare all'estero

## Indice

A proposito di questa guida.....	3
1. Scuole di lingua .....	4
2. Studi universitari .....	4
2.1 Preparativi .....	4
2.2 Attestati di formazione, diplomi .....	4
2.3 Borse di studio e sussidi all'istruzione.....	4
2.4 Promozione della mobilità .....	5
3. Scambi e mobilità .....	5
3.1 Settore della formazione professionale .....	5
3.2 Settore giovani e scambi scolastici.....	5
3.3 Settore universitario .....	5
4. ABC delle scuole di lingua, studiare all'estero .....	6
4.1 Notifica della partenza dalla Svizzera.....	6
4.2 AVS/AI .....	6
4.3 Notifica presso le autorità locali.....	6
4.4 Permesso di dimora nel Paese ospitante .....	6
4.5 Assicurazione malattie e infortuni .....	7
4.6 Preparazione del viaggio .....	7
4.7 La Svizzera nel Paese ospitante.....	8
4.8 Imposte, doppia imposizione .....	8
Contatto.....	9

Vorlagen-Version: ASG

# A proposito di questa guida

## Scopo

Il presente dossier si rivolge a tutti coloro che vogliono lasciare la Svizzera per trasferirsi stabilmente all'estero ed esercitarvi un'attività lavorativa. Il contenuto e le informazioni riportate nel dossier si basano sulle prescrizioni legali e amministrative in vigore per tutti i cittadini svizzeri.

## Indicazione

La presente pubblicazione e il contenuto delle pagine web del Dipartimento federale degli affari esteri hanno carattere informativo. Sebbene il DFAE abbia selezionato accuratamente le informazioni e le indicazioni sulle fonti, non si assume alcuna responsabilità in merito alla correttezza, all'attendibilità e alla completezza delle stesse. Si esclude pertanto qualsiasi responsabilità per i contributi riportati nella presente e per il suo contenuto. Le pubblicazioni cartacee ed elettroniche

non sono da intendersi come offerte, non hanno carattere vincolante e non sostituiscono una consulenza individuale. Nelle nostre pubblicazioni e sui nostri siti web sono inoltre presenti dei cosiddetti «link esterni» (collegamenti a siti web di terzi), il cui contenuto non dipende da noi. Pertanto non viene assunta alcuna garanzia in merito al contenuto di tali siti. Il fornitore delle informazioni presenti sui siti web menzionati è responsabile per quanto riguarda il contenuto e la correttezza di suddette informazioni. I servizi offerti da Emigrazione Svizzera si basano sull'articolo 51 della legge del 26 settembre 2014 sugli svizzeri all'estero (LSEst, RS 195.1).

## Glossario

Per la definizione dei termini e abbreviazioni e per gli indirizzi completi degli organi menzionati, si prega di consultare la pubblicazione separata «Glossario Emigrare Svizzera».

# 1. Scuole di lingua

Siete interessati a un corso di lingua all'estero? Una serie di organizzazioni offre corsi in scuole all'estero oppure opera da intermediario per l'offerta di corsi. Indicazioni su queste offerte sono solitamente disponibili online.

È possibile richiedere le informazioni e la documentazione sui soggiorni linguistici anche presso le divisioni della cultura delle ambasciate e dei consolati esteri in Svizzera. I rispettivi indirizzi sono disponibili nell'elenco del DFAE.

WWW

- ✓ [Rappresentanze estere in Svizzera \(DFAE\)](#)
- ✓ [Soggiorno all'estero \(DFAE\)](#)

# 2. Studi universitari

## 2.1 Preparativi

Gli studenti che desiderano conseguire una formazione presso un'università o una scuola universitaria professionale (grado terziario; bachelor o master) integralmente o parzialmente all'estero, possono ottenere informazioni dettagliate sulle varie possibilità di studio e sulle borse di studio presso «swissuniversities». Se si intende seguire un ulteriore studio all'estero, si raccomanda di discutere la scelta dell'università o del percorso formativo con l'ufficio per la mobilità internazionale della propria università o della propria scuola universitaria professionale.

WWW

- ✓ [Swissuniversities](#)

WWW

- ✓ [Swissuniversities](#)
- ✓ [ENIC-NARIC](#)

## 2.2 Attestati di formazione, diplomi

L'università straniera a cui si presenta la propria candidatura esamina, nell'ambito della richiesta di ammissione, anche la validità dei diplomi svizzeri.

Se si vuole completare un intero ciclo di studi all'estero e rientrare in Svizzera successivamente, è necessario accertarsi scrupolosamente in anticipo delle possibilità di riconoscimento del titolo di studio. Per informazioni rivolgersi a «swissuniversities»:

## 2.3 Borse di studio e sussidi all'istruzione

In Svizzera l'erogazione di borse di studio è fondamentalmente di competenza dei Cantoni. I sussidi all'istruzione vengono concessi sotto forma di borse di studio e prestiti a **studenti di bachelor e master**. Per borse di studio si intendono contributi *una tantum* o continuativi a fondo perduto. Per prestiti si intendono invece contributi *una tantum* o continuativi di cui è prevista la restituzione. La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione CDPE cura «educa.ch», la piattaforma per un'informazione di base rivolta a coloro che hanno domande sulle borse di studio e sul finanziamento degli studi. «Educa.ch» fornisce anche indicazioni sulle fondazioni di diritto privato e sui fondi che possono essere erogati in caso di necessità. Per beneficiare dei sussidi all'istruzione occorre presentare un'apposita richiesta all'ufficio borse di studio del Cantone di residenza competente.

I **dottorandi** immatricolati in Svizzera possono chiedere una borsa di studio per soggiorni all'estero limitati per motivi di ricerca anche al Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (si veda Doc.Mobility).

Il servizio borse di studio di «swissuniversities» gestisce, su incarico della Confederazione, le borse statali

di una quarantina di Paesi. Queste borse per un soggiorno all'estero sono destinate a studenti, ricercatori o artisti svizzeri.

WWW

- ✓ [Borse di studio \(educa\)](#)
- ✓ [Le borse di studio in Svizzera \(educa\)](#)
- ✓ [Borse di studio estero \(swissuniversities\)](#)
- ✓ [Borse di studio \(SEFRI\)](#)
- ✓ [Doc.Mobility](#)

### 3. Scambi e mobilità

La Confederazione promuove lo scambio e la mobilità a tutti i gradi di formazione (scuola obbligatoria, formazione professionale, insegnamento superiore e perfezionamento) e nel settore extrascolastico e armonizza la sua attività nel migliore dei modi con altri attori e offerenti.

#### 3.1 Settore della formazione professionale

L'agenzia «Movetia», sostenuta dalla Confederazione e dai Cantoni, promuove le offerte all'interno della Svizzera e in ambito europeo e, sporadicamente, anche con Paesi extraeuropei. Informazioni su queste e altre offerte di scambi e mobilità per apprendisti, studenti e istituzioni formative sono disponibili direttamente presso Movetia.

In singoli settori le associazioni promuovono soggiorni all'estero durante l'apprendistato, in particolare in ambito commerciale e nell'industria meccanica, elettrotecnica e metallurgica.

WWW

- ✓ [movetia](#)
- ✓ [Formazione professionale \(Swissmem\)](#)
- ✓ [KV Luzern](#)

#### 2.4 Promozione della mobilità

La Confederazione promuove la mobilità per il grado di formazione terziario facilitando l'accesso al programma Erasmus+, lo strumento principale dell'UE per attuare la sua politica formativa comunitaria. Da quando non è più membro associato a pieno titolo del programma (2014), la Svizzera partecipa a «Erasmus+» con lo status di Stato terzo e promuove la soluzione sostitutiva «Swiss-European Mobility Programme SEMP».

WWW

- ✓ [movetia](#)

#### 3.2 Settore giovani e scambi scolastici

I membri dell'Associazione mantello dello scambio giovanile «Intermundo» sostengono soggiorni all'estero di più mesi in varie forme, dall'apprendimento di una lingua a uno scambio interculturale, soprattutto per i giovani del grado secondario II (formazione generale o professionale).

WWW

- ✓ [Intermundo](#)

#### 3.3 Settore universitario

La Confederazione promuove la mobilità per il grado di formazione terziario facilitando l'accesso al programma Erasmus+, lo strumento principale dell'UE per attuare la sua politica formativa comunitaria. Da quando non è più membro associato a pieno titolo del programma (2014), la Svizzera partecipa a «Erasmus+» con lo status di Stato terzo e promuove la soluzione sostitutiva «Swiss-European Mobility Programme SEMP».

WWW

- ✓ [SEMP / Erasmus+ \(movetia\)](#)

## 4. ABC delle scuole di lingua, studiare all'estero

### 4.1 Notifica della partenza dalla Svizzera

Per brevi soggiorni volti a frequentare una scuola di lingue o un semestre di scambio presso un'università all'estero, secondo l'usanza internazionale gli studenti e gli iscritti a una scuola di lingue non eleggono in linea di principio un nuovo domicilio all'estero durante il periodo di formazione, ma mantengono la propria base in Svizzera.

In Svizzera si applicano le disposizioni cantonali sulla notifica. Prima della partenza occorre pertanto annunciarsi per tempo all'ufficio controllo abitanti del proprio luogo di domicilio. Ciò è particolarmente importante, se si parte all'estero per un lungo periodo e si vuole mantenere il domicilio in Svizzera. Per avere ulteriori informazioni sull'obbligo di notifica in Svizzera consultare la Guida dalla A alla Z «Soggiorno all'estero/emigrazione».

Se, invece, si desidera lasciare definitivamente la Svizzera per stabilirsi all'estero, è necessario notificare la partenza al proprio Comune di domicilio e annunciarsi presso la rappresentanza svizzera nel Paese di studio.

#### WWW

- ✓ [Guida dalla A alla Z «Soggiorno all'estero/emigrazione»](#)

### 4.2 AVS/AI

Gli studenti che non esercitano un'attività lucrativa e intendono mantenere il proprio domicilio principale in Svizzera durante gli studi all'estero rimangono assoggettati all'assicurazione obbligatoria. Si prega di rivolgersi alla cassa di compensazione AVS nel proprio luogo di domicilio in Svizzera, dove sarà possibile versare il contributo minimo annuo all'AVS/AI/IPG fino al compimento del 25° anno di età. In seguito si dovranno pagare i contributi conformemente alla propria situazione sociale.

Gli studenti domiciliati nel Paese di studio che non esercitano un'attività lucrativa possono rimanere assicurati a determinate condizioni fino al 25° anno di età. Il contributo annuo minimo deve essere versato

presso la cassa svizzera di compensazione. Il contributo minimo all'AVS/AI/IPG può essere versato solo fino al 25° anno di età. In seguito si dovranno pagare i contributi conformemente alla propria situazione sociale.

Ulteriori informazioni sulla «sicurezza sociale» per i cittadini svizzeri all'estero sono disponibili sul sito Internet dell'UFAS e nei dossier sui Paesi del DFAE.

#### WWW

- ✓ [Domande e risposte sull'AVS](#)
- ✓ [Casse cantonali di compensazione](#)
- ✓ [Pubblicazioni \(UFAS\)](#)
- ✓ [Soggiorni all'estero \(DFAE\)](#)
- ✓ [Vivere all'estero \(DFAE\)](#)

### 4.3 Notifica presso le autorità locali

Le disposizioni in materia di ingresso e visto vigenti nel Paese ospitante vanno rispettate. In caso di soggiorni inferiori a tre mesi, nella maggior parte degli Stati non vige alcun obbligo di notifica presso le autorità locali. Si raccomanda tuttavia di informarsi sempre presso le autorità di controllo degli abitanti nel Paese ospitante in merito alle disposizioni di notifica vigenti.

### 4.4 Permesso di dimora nel Paese ospitante

#### UE/AELS

In linea di principio l'accordo sulla libera circolazione concede il diritto di soggiorno alle persone che non esercitano un'attività lucrativa e ai rispettivi familiari. Per soggiorni fino a tre mesi non occorre alcun permesso. Gli studenti e chi frequenta una scuola di lingue hanno diritto a un permesso di dimora fino a dodici mesi alle seguenti condizioni:

- un documento d'identità svizzero valido (carta d'identità o passaporto);
- conferma dell'iscrizione a una scuola o a un'università riconosciute con l'obiettivo

- principale di seguire una formazione;
- un'assicurazione malattie e infortuni;
- la prova di avere risorse finanziarie sufficienti durante il soggiorno di studio.

Questo permesso di soggiorno può essere prolungato ogni anno per ulteriori dodici mesi, al massimo per il tempo necessario per concludere la formazione.

L'accordo sulla libera circolazione non disciplina né l'accesso alla formazione né l'aiuto concesso agli studenti per il loro mantenimento. Le scuole e le università possono definire liberamente le loro condizioni di ammissione, in particolare per quanto riguarda le tasse di iscrizione.

### Fuori dell'UE/AELS

Si raccomanda di chiedere informazioni sulle disposizioni di ingresso e di soggiorno presso la divisione consolare della rappresentanza in Svizzera del Paese di studio scelto. In linea di principio, per il rilascio del permesso di soggiorno si possono menzionare i seguenti requisiti.

### Scolari

- Frequenza di una scuola a tempo pieno, pubblica o privata parificata, che fornisce una formazione generica o professionale
- Il programma didattico e il numero minimo di ore come pure la durata della frequenza sono definiti
- Presentazione di una conferma scritta in cui la direzione scolastica attesta che la persona può frequentare la scuola e che dispone delle conoscenze linguistiche necessarie per seguire le lezioni
- Documentazione attestante la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie
- Presentazione di un'assicurazione malattie e infortuni valida nel Paese ospitante

### Studenti universitari

- Volontà di concludere studi universitari o un'altra formazione di grado superiore
- Il programma didattico deve essere definito
- Presentazione di una conferma scritta in cui la direzione accademica attesta che la persona può intraprendere gli studi e che dispone delle conoscenze necessarie per seguire le lezioni
- Documentazione attestante la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie

- Presentazione di un'assicurazione malattie e infortuni valida nel Paese ospitante

Se i requisiti sono soddisfatti, viene rilasciato generalmente un permesso di dimora valido per tutta la durata della formazione. Se la formazione dura oltre un anno e la durata del permesso è limitata a dodici mesi, è possibile prorogarla su richiesta fino alla regolare conclusione della formazione, purché siano soddisfatti i requisiti per il rilascio del permesso.

## 4.5 Assicurazione malattie e infortuni

Gli studenti e le persone che frequentano una scuola di lingue non esercitano un'attività lucrativa e non stabiliscono la residenza nel Paese di studio durante il periodo di formazione, restano assoggettati alla legge federale svizzera sull'assicurazione malattie LAMal. Si prega pertanto di rivolgersi alla propria assicurazione malattie e infortuni in merito alla copertura assicurativa per il periodo di studi previsto e di informarsi sull'attestato di assicurazione necessario per il rilascio del permesso di soggiorno nel Paese di destinazione.

Gli studenti che svolgono uno studio temporaneo all'estero e mantengono il proprio domicilio in Svizzera devono portare con sé la propria tessera europea di assicurazione malattia TEAM (stampata sul retro della tessera d'assicurato). Con questa tessera è possibile farsi curare nel Paese di studio. Le spese sono rimborsate dall'assicurazione malattie in Svizzera. Tutti gli assicuratori malattie rilasciano questa tessera ai loro assicurati.

L'autorità competente a livello federale è l'UFSP.

WWW

✓ [Assicurazione malattie: studenti all'estero \(UFSP\)](#)

## 4.6 Preparazione del viaggio

I Consigli di viaggio del DFAE possono essere utili per preparare un viaggio linguistico o di studio. Inoltre i dossier sui Paesi e la guida dalla A alla Z informano sugli aspetti da prendere in considerazione nel Paese ospitante.

### Consigli di viaggio del DFAE / Itineris

Prima di partire per il Messico, si raccomanda di consultare i consigli di viaggio pubblicati e costantemente aggiornati dal DFAE e di registrare online su «Itineris» il viaggio all'estero. Il DFAE potrà così rintracciare più facilmente i viaggiatori in caso di crisi.

#### WWW

- ✓ [Rappresentanze estere in Svizzera](#)
- ✓ [Rappresentanze e consigli di viaggio \(DFAE\)](#)
- ✓ [Itineris \(DFAE\)](#)
- ✓ [Raccomandazioni prima del viaggio \(DFAE\)](#)
- ✓ [Raccomandazioni durante il viaggio \(DFAE\)](#)

## 4.8 Imposte, doppia imposizione

Per informazioni sul diritto fiscale rivolgersi all'amministrazione fiscale cantonale/comunale o al proprio consulente fiscale. L'autorità competente a livello federale è l'Amministrazione federale delle contribuzioni. Per eventuali domande in merito al diritto fiscale internazionale, e in particolare alla doppia imposizione, rivolgersi alla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI di Berna.

#### WWW

- ✓ [Conferenza Svizzera delle imposte](#)
- ✓ [Amministrazione federale delle contribuzioni](#)
- ✓ [Politica fiscale internazionale \(SFI\)](#)
- ✓ [Doppia imposizione e assistenza amministrativa \(SFI\)](#)

## 4.7 La Svizzera nel Paese ospitante

Molte rappresentanze svizzere pubblicano una newsletter online. Si consiglia di iscriversi alla mailing list, se si desidera ricevere informazioni attuali sulla Svizzera, comprese quelle su eventi culturali. Alcune rappresentanze sono presenti anche sui social media. Alcune rappresentanze e l'Organizzazione degli Svizzeri all'estero (OSE) pubblicano sui loro siti Internet gli indirizzi delle associazioni svizzere.

#### WWW

- ✓ [Rappresentanze e consigli di viaggio \(DFAE\)](#)
- ✓ [Istituzioni svizzere all'estero \(OSE\)](#)
- ✓ [SwissCommunity](#)

## Contatto

Dipartimento federale degli affari esteri DFAE

Direzione consolare DC

Emigrazione Svizzera

Effingerstrasse 27, 3003 Berna

 +41 800 24-7-365

 [helpline@eda.admin.ch](mailto:helpline@eda.admin.ch)

 [www.swissemigration.ch](http://www.swissemigration.ch)